

**NOTA INFORMATIVA RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
E PER LE UTENZE DOMESTICHE ADIBITE AD ATTIVITA' DI
AFFITTACAMERE SOGGETTE A SOSPENSIONE PER L'EMERGENZA
COVID-19 (Art. 23bis Reg. Com. TARI)**

Al fine di tenere conto della sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche derivante dall'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus COVID-19, il Comune di Castiglione del Lago ha previsto apposite riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020, riportate nell'articolo 23bis del regolamento Comunale Tari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2020.

Le riduzioni sono articolate come segue:

1. UTENZE NON DOMESTICHE OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' CHE ALLA DATA DEL 05/05/2020 AVEVANO GIA' RIAPERTO, INDIVIDUATE DALLA TABELLA 1.A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 158/2020

Le utenze non domestiche che sono state **obbligate a sospendere la propria attività** per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, **alla data del 05/05/2020, avevano già riaperto**, individuate nella seguente tabella, hanno diritto per il medesimo anno 2020 ad una riduzione della parte variabile e di quella fissa della tariffa della TARI pari al 16,66%.

Tale riduzione verrà applicata direttamente dal Comune, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, in sede di conguaglio della tassa dovuta per l'anno 2020, senza necessità di presentare alcuna richiesta da parte dell'utente.

Le utenze non domestiche che beneficiano di questa riduzione sono individuate in base ai codici ATECO indicati nella tabella 1a) riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020 (consultabile al seguente indirizzo <https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20all.pdf>).

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ⁽¹⁾ ATECO	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. Normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	
13	Negozi di cartoleria	47.62.60	12.03.2020	14.04.2020	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

2. UTENZE NON DOMESTICHE OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' CHE ALLA DATA DEL 05/05/2020 NON AVEVANO ANCORA RIAPERTO, INDIVIDUATE DALLA TABELLA 1.B DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 158/2020

Per le utenze non domestiche che sono state **obbligate a sospendere la propria attività** per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, **alla data del 05/05/2020, non avevano ancora riaperto**, individuate nella seguente tabella, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile e di quella fissa della tariffa della TARI pari al 25%.

Tale riduzione verrà applicata direttamente dal Comune , sia sulla parte fissa che sulla parte variabile in sede di conguaglio della tassa dovuta per l'anno 2020, senza necessità di presentare alcuna richiesta da parte dell'utente.

Le utenze non domestiche che beneficiano di questa riduzione sono individuate in base ai codici ATECO indicati nella tabella 1b) riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

	Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO (1)	Data chiusura(2)	Rif. normativo
1	Musei	91.02	08.03.2020	DPCM 08.03.2020 DPCM 09.03.2020 DPCM 10.04.2020 DPCM 26.04.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	
2	Teatri	90.04	08.03.2020	
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020(3-4)	DPCM 11.03.2020 DPCM 10.04.2020 DPCM 26.04.2020
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 (5)	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	
30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	DPCM 08.03.2020 DPCM 09.03.2020 DPCM 10.04.2020 DPCM 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020;

3. ALTRE UTENZE NON DOMESTICHE OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Le utenze non domestiche che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie sopra riportate, **che sono state obbligate a sospendere la propria attività** per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, individuate dalla tabella 2) riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della tariffa, sia della parte fissa che della parte variabile, determinata come segue:

- Giorni di sospensione fino a 15: **nessuna riduzione**
- Giorni di sospensione da 16 a 45: **8,33%**
- Giorni di sospensione da 46 a 75: **16,66%**
- Giorni di sospensione da 76 a 105: **25%**
- Giorni di sospensione superiori a 105: **33,33%.**

In questo caso la riduzione è applicata **in seguito alla presentazione di una richiesta da parte dell'utente, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune:**

- entro il termine del **31/10/2020**, per ottenerne l'applicazione della stessa già in sede di conguaglio del tributo dovuto per l'anno 2020;
- in ogni caso entro **il 31/12/2020** (termine a pena di decadenza), con eventuale ricalcolo della tassa per l'anno 2020 o applicazione della riduzione sul tributo 2021.

4. UTENZE NON DOMESTICHE NON OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' MA CHE HANNO VOLONTARIAMENTE SOSPESO LA STESSA

Analogamente, le utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, **ma che hanno volontariamente sospeso la propria attività per effetto della situazione di emergenza sanitaria**, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della tariffa sia della parte fissa che della parte variabile determinata come segue:

- Giorni di sospensione fino a 15: **nessuna riduzione**
- Giorni di sospensione da 16 a 45: **8,33%**
- Giorni di sospensione da 46 a 75: **16,66%**
- Giorni di sospensione da 76 a 105: **25%**
- Giorni di sospensione superiori a 105: **33,33%.**

5. NON DOMESTICHE NON OBBLIGATE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' MA CHE HANNO VOLONTARIAMENTE SOSPESO LA STESSA E CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' A DOMICILIO DEI CLIENTI

Nel caso in cui, pur avendo sospeso l'attività al pubblico, l'utente abbia continuato ad utilizzare i locali per lo svolgimento di attività a domicilio dei clienti, la riduzione di cui sopra E' LIMITATA ALLA SOLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.

Anche in questo caso la riduzione è applicata **in seguito alla presentazione di apposita richiesta da parte dell'utente, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune**

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
1	Scuole	85	08.03.2020	<i>consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza⁽³⁾, con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie</i>	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Associazioni	94	23.03.2020 ⁽⁴⁾	<i>consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	<i>apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone</i>	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
4	Campeggi	55.30	23.03.2020	<i>comunque attività tipicamente stagionale</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
5	Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020	<i>comunque attività tipicamente stagionale</i>	d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
7	Alberghi con ristorante	55.1		<i>attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato</i>	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾
8	Alberghi senza ristorante	55.1		<i>attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato</i>	d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
11	(uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		<i>consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84)⁽⁶⁾; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
11	(agenzie)		23.03.2020	<i>fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfestazione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle</i>	

Allegato A

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
				<i>attività di realizzazione” (cod. ATECO 81.3), delle “Attività dei call center” con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale” di cui al codice ATECO 78, nonché le “Attività immobiliari” di cui al codice ATECO 68, i “Servizi di vigilanza e investigazione” di cui al codice ATECO 80, e le “Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese” di cui al codice ATECO 82</i>	
12	(banche, istituti di credito)	K (64)		<i>ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
12	(studi professionali)	da 69 a 75; 86		<i>consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 “servizi veterinari”), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a “Pubblicità e ricerche di mercato”, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
13	Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	<i>sospesi se non inclusi nell’elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	<i>fino al 3 maggio consentite l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i “Lavori di costruzione specializzati” di cui al codice ATECO 43 e la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di “Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)”(cod. ATECO 25), “Fabbricazione di mobili” (cod. ATECO 31), “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” di cui al codice ATECO 41</i>	d.P.C.M 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 ⁽⁷⁾		<i>consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il “Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” di cui al codice ATECO 45</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
20	Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	<i>attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020</i>	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	<i>attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020</i>	

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
23	Mense	56.2	12.03.2020	<i>sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro</i>	
23	Birrerie, amburgherie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	
24	Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	
27	Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	<i>attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)</i>	
27	Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte⁽¹⁾ fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio⁽³⁾, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda

Categoria ex DPR 158/99		Cod. ATECO ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	<i>consentito “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” (cod. ATECO 52)</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	<i>per tutte le attività produttive per consentire e-commerce</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	<i>consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	<i>consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

6 ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE

6. **Alle utenze domestiche adibite ad attività di affittacamere**, a condizione che l'utenza presenti apposita istanza al Comune entro il termine del 31/10/2020, al fine di consentire l'immediata applicazione della stessa nel tributo dovuto per l'anno 2020 o comunque in ogni caso entro il 31/12/2020, a pena di decadenza, nella quale viene attestata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 l'effettiva sospensione volontaria dell'attività ed il relativo periodo di durata della stessa si **applica una riduzione della sola parte variabile nella misura del 20%**.

7. APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

Le riduzioni di cui all'articolo 23bis sono calcolate sul tributo relativo all'anno 2020, al lordo delle riduzioni di cui agli art. 20 bis e 21, del regolamento ed al netto di altre eventuali riduzioni spettanti.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I soggetti tenuti alla presentazione della richiesta di riduzione dovranno utilizzare i seguenti canali

- **Invio all'indirizzo PEC del Comune:**
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it
- **Consegna a mano all'URP**

Per avere la garanzia di ottenere la riduzione nella rata del saldo 2020 è indispensabile che le richieste **vengano protocollate entro e non oltre il 30 ottobre 2020**. Si consiglia pertanto di non utilizzare per l'invio il servizio postale.

9. CONTATTI

Ufficio Tributi

Telefono 0759658230 – 0759658232 – 0759658255

Mail; tributi@comune.castiglione-del-lago.pg.it

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Tributo TARI, Dott. Tiziano Chionne

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI RICONOSCIBILI

<u>tipo riduzione</u>	<u>parte fissa</u>	<u>parte variabile</u>	<u>regolamento art 23 bis</u>	<u>rif delibera 158 Arera</u>	<u>adempimento richiesto</u>
<u>UTENZE DOMESTICHE</u>					
covid-19 - utenze riaperte al 5/5/2020	16,66%	16,66%	comma 1) lett a) e b)	tabella 1a) all A) in base ai codici ATECO	nessuno
covid-19 - utenze NON riaperte al 5/5/2020	25%	25%	comma 2) lett a) e b)	tabella 1b) all A) in base ai codici ATECO	nessuno
covid-19 - chiusure obbligatorie o volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) - giorni sospensione da 16 a 45	8,33%	8,33%	comma 3) e 4)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
covid-19 - chiusure obbligatorie o volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) - giorni sospensione da 46 a 75	16,66%	16,66%	comma 3) e 4)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
covid-19 - chiusure obbligatorie o volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) - giorni sospensione da 76 a 105	25%	25%	comma 3) e 4)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
covid-19 - chiusure obbligatorie o volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) - giorni sospensione superiori a 105	33,33%	33,33%	comma 3) e 4)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
covid-19 - chiusure volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) ma con attività a domicilio- giorni sospensione da 16 a 45		8,33%	comma 3) e 5)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
covid-19 - chiusure volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) ma con attività a domicilio- giorni sospensione da 46 a 75		16,66%	comma 3) e 5)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
covid-19 - chiusure volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) ma con attività a domicilio- giorni sospensione da 76 a 105		25%	comma 3) e 5)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
covid-19 - chiusure volontarie non riconducibili a tab 1a) e 1b) ma con attività a domicilio- giorni sospensione superiore a 105		33,33%	comma 3) e 5)	tabella 2) all A)	Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020
<u>UTENZE NON DOMESTICHE</u>					
affittacamere		20%	comma 6)		Richiesta entro 30/10/2020 o 31/12/2020

Il testo dell'art. 23bis del regolamento è il seguente

ART 23 bis Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza COVID-19

1 Per il solo anno 2020 **le utenze non domestiche** che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, avevano già riaperto, **individuate dalla tabella 1a)** riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per il medesimo anno 2020:

a) **ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 16,66%**, la quale assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;

b) **ad una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 16,66%**, come ulteriore agevolazione comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Le riduzioni di cui al presente comma sono applicate dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1a) riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.

2. **Le utenze non domestiche** che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, non avevano ancora riaperto, **individuate dalla tabella 1b)** riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020:

a) **ad una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%**, equivalente alla riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;

b) **ad una riduzione della parte fissa del 25%**, come ulteriore agevolazione comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147. Le riduzioni di cui al presente comma sono applicate dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1b) riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.

3. **Le utenze non domestiche** che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, **individuate dalla tabella 2)** riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una **riduzione della parte variabile e di quella fissa della tariffa determinata come segue:**

●Giorni di sospensione fino a 15: nessuna riduzione

●**Giorni di sospensione da 16 a 45: 8,33%**

●**Giorni di sospensione da 46 a 75: 16,66%**

●**Giorni di sospensione da 76 a 105: 25%**

●**Giorni di sospensione superiori a 105: 33,33%.**

4. In caso di mancato intervento dell'Ente territorialmente competente entro il 30/09/2020, la riduzione di cui al precedente comma viene riconosciuta alle utenze non domestiche che hanno presentato apposita istanza al Comune, nella quale viene attestato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 l'obbligo di sospensione dell'attività ai sensi dei provvedimenti governativi o locali per effetto dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del COVID-19 e l'effettiva sospensione della stessa, oltre che il numero dei giorni di sospensione della medesima nel corso dell'anno 2020. L'istanza deve essere presentata il termine del 31/10/2020, al fine di consentire l'immediata applicazione della stessa nel tributo dovuto per l'anno 2020 o comunque in ogni caso entro il 31/12/2020, a pena di decadenza.

5. Analoga riduzione a quella dei precedenti commi 3 e 4 è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, a condizione che l'utenza non domestica presenti apposita istanza al Comune, nella quale viene attestata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 l'effettiva sospensione volontaria dell'attività ed il relativo periodo di durata della stessa, specificando altresì se durante tale periodo i locali siano stati utilizzati per lo svolgimento di attività a domicilio dei clienti. In quest'ultimo caso la riduzione di cui al presente comma è limitata alla sola parte variabile. L'istanza deve essere presentata entro il termine del 31/10/2020, al fine di consentire l'immediata applicazione della stessa nel tributo dovuto per l'anno 2020 o comunque in ogni caso entro il 31/12/2020, a pena di decadenza. Quanto previsto dal presente comma è applicato salva diversa determinazione dell'Ente territorialmente competente (AURI), adottata entro il 30/09/2020, secondo quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020.

6. **Alle utenze domestiche adibite ad attività di affittacamere** a condizione che l'utenza presenti apposita istanza al Comune entro il termine del 31/10/2020, al fine di consentire l'immediata applicazione della stessa nel tributo dovuto per l'anno 2020 o comunque in ogni caso entro il 31/12/2020, a pena di decadenza, nella quale viene attestata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 l'effettiva sospensione volontaria dell'attività ed il relativo periodo di durata della stessa **applica la disciplina del comma precedente con una riduzione della sola parte variabile pari al 20%.**

7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate sul tributo relativo all'anno 2020, al lordo delle riduzioni di cui agli art. 20 bis e 21, del presente regolamento ed al netto di altre eventuali riduzioni spettanti. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è finanziato con apposito stanziamento di spesa del bilancio comunale.

8. Per l'anno 2020 è stabilita l'esenzione dalla tassa rifiuti giornaliera nel periodo in cui a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19 è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione TOSAP per le attività economiche.

9. La riscossione della Tassa per l'anno 2020 per le utenze interessate dai provvedimenti del presente articolo viene fatta a saldo in rata unica, con sospensione del pagamento delle rate di acconto.